

se, nel caso di specie, siano stati attentamente verificati i presupposti previsti dalla normativa vigente, per avere accesso al finanziamento pubblico. (4-11989)

BELLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modifiche, prevede che «i contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis (Rimborsi infraannuali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle dichiarazioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 »;

per l'utilizzo in compensazione di credito IVA trimestrale la norma prevede la presentazione all'ufficio competente di una dichiarazione contenente gli stessi dati richiesti dall'istanza di rimborso;

la norma in esame non precisa le conseguenze di una eventuale mancata presentazione di detta dichiarazione;

alcuni uffici interpretano la norma nel senso di ritenere nulla la compensazione effettuata in assenza della dichiara-

zione, venendo così a configurare l'omesso versamento delle imposte compensate con l'Iva;

nella norma non è prevista la suddetta sanzione, che peraltro equivarrebbe a ritenere prevalente la forma sulla sostanza di cui alle ipotesi indicate nell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

l'attività di accertamento dell'Ufficio rende in ogni caso possibile la verifica della sussistenza dei requisiti che peraltro risultano dalla dichiarazione Iva annuale;

secondo l'interrogante, appare equo consentire al contribuente un ravvedimento operoso, anche a seguito di richieste dell'Ufficio, con l'invio della dichiarazione successiva all'avvenuta compensazione, con l'eventuale irrogazione di una modesta sanzione per irregolarità formale e considerare in ogni caso regolarmente effettuate le compensazioni in presenza dei requisiti accertati di cui al citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 —:

quali iniziative di carattere normativo intenda assumere al fine di dare al contribuente la possibilità di trasmettere il modello di cui trattasi in un momento successivo, valutando la necessità di introdurre una piccola ammenda, ed affinché non siano considerati omessi i versamenti effettuati per compensazione una volta verificata la situazione dello stato di diritto di credito. (4-11990)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BONITO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa riferiscono che il ministro della giustizia ha reso visita a sei aderenti al partito della lega nord, di

recente condannati da un tribunale della repubblica italiana all'esito di un regolare processo, per violazione della legge Mancino e per comportamenti che i magistrati hanno ritenuto sussumibili sotto l'ipotesi criminosa di incitamento all'odio ed alla discriminazione razziale;

la visita, secondo le riferite fonti di stampa, sarebbe stata resa nell'ambito di una iniziativa politica organizzata al fine di solidarizzare con gli imputati condannati e per manifestare contro i magistrati degli uffici giudiziari di Verona;

solidarietà, anche di natura finanziaria al fine di sostenere altresì l'onere economico della difesa sarebbe stata vivamente espressa dal ministro Castelli;

nel corso della iniziativa sarebbero state indirizzate pesanti accuse a carico del Procuratore della Repubblica di Verona, dott. Papalia;

giudizi assai duri sono stati poi espressi da tutti i partecipanti all'incontro ed anche dai ministri Castelli e Calderoli, in ordine alla sentenza;

anzi, il ministro Castelli avrebbe già preannunciato accertamenti ispettivi sul comportamento dei magistrati impegnati nelle varie fasi del processo ed espresso riserva « di intraprendere azioni disciplinari »;

sempre con riferimento ai fatti di cui alla presente premessa, notizie di stampa riportano la seguente dichiarazione del ministro della giustizia nel corso di una intervista concessa a « Radio Padania »: « voglio portare la mia solidarietà umana e politica a quei ragazzi » —;

se i fatti riportati dalla stampa corrispondano alla verità;

se ritenga corretto il comportamento del ministro della giustizia rispetto ai canoni istituzionali;

se e per quali ragioni ritenga censurabile il comportamento professionale dei magistrati veronesi della pubblica accusa e del dibattimento e per quali ragioni ha

minacciato l'azione disciplinare in danno di magistrati che hanno fatto null'altro che il proprio dovere;

per quali ragioni nelle sue funzioni di ministro della giustizia non ritenga di tutelare il dott. Papalia ed i magistrati veronesi esposti al pubblico ludibrio da esponenti della lega nord. (5-03765)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'introduzione della patente a punti, ancorché negli ultimi mesi sembri leggermente allentata l'attenzione degli automobilisti, ha significativamente ridotto il numero degli incidenti stradali, e segnatamente degli incidenti mortali;

il continuo rincaro delle polizze Rc auto era conseguenza diretta e primaria, a dire delle compagnie di assicurazione, della insostenibilità dei risarcimenti determinati dall'infortunistica stradale;

a fronte della sensibile riduzione degli incidenti stradali, peraltro, non è seguita, almeno sino ad oggi, una riduzione, neppure in misura simbolica, dei premi che gli automobilisti debbono pagare in ragione della legge sull'assicurazione obbligatoria (legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni) —:

se, alla luce dei positivi e confortanti risultati ottenuti dall'introduzione della patente a punti, non ritenga legittimo richiedere, all'associazione che rappresenta e raggruppa le imprese di assicurazione, una riduzione del premio che gli automobilisti debbono pagare per rinnovare la polizza Rc auto. (4-11988)

* * *